

CONTENUTO ESSENZIALE DELL'ACCORDO EX ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Gentile interessato, così come previsto dal paragrafo 2 dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, troverà di seguito i contenuti essenziali dell'accordo, sottoscritto in data 06/08/2024 e come da ultimo modificato in data 06/02/2025 tra Technoform Glass Insulation Italia S.r.l. (di seguito denominata: "**Technoform Glass Insulation**" o "**TGI**") e Technoform Bautech Italia S.p.A. (di seguito denominata: "**Technoform Bautech**" o "**TB**"). Technoform Glass Insulation, unitamente a Technoform Bautech, sono denominate di seguito: "**Parti**" ovvero "**Contitolari**".

- Le Parti fanno parte del gruppo societario "Technoform" (di seguito anche: "**Gruppo Technoform**") e assieme gestiscono le pagine o comunque gli account aperti su alcune reti sociali informatiche (di seguito anche "**Canali Social**") del Gruppo Technoform con riferimento all'Italia e alle realtà italiane.
- Durante la gestione condivisa di tali Canali Social, le Parti si troveranno a rispondere o comunque a prendere contatto con soggetti terzi e, quindi, a raccogliere i loro dati di contatto.
- Le Parti concordano nell'impiegare soggetti esterni per lo svolgimento delle suddetta attività e trattamenti, previamente nominati responsabili del trattamento, impegnandosi l'una l'altra a comunicarsi reciprocamente i propri responsabili utilizzati per e/o che svolgessero trattamenti connessi alle finalità gestite anche in contitolarità specificando che tali soggetti esterni dovrebbero rientrare prevalentemente tra le suddette categorie di attività: Società e ad operatori professionali che forniscono servizi informatici, società o professionisti nell'ambito del marketing e della comunicazione.
- Con Accordo le Parti stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del Trattamento dei Dati Personali raccolti sui Canali Social, nonché le rispettive responsabilità in relazione agli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile con particolare riferimento (i) alla ripartizione delle responsabilità tra Contitolari (ii) alle modalità con cui fornire agli Interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR (iii) ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti.
- La contitolarità di cui all'Accordo, i cui punti essenziali sono qui elencati, è pertanto riferita al Trattamento dei Dati Personali svolto limitatamente ai Canali Social.
- I Contitolari si impegnano, ciascuno per la parte di propria competenza, a:
 - (i) trattare i Dati Personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente Accordo, con espresso divieto di utilizzarli per altre finalità proprie di ciascun Contitolare;
 - (ii) trattare i Dati Personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e assicurare che i dati raccolti e utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità del Trattamento sopra descritto.
- I Contitolari si impegnano, inoltre, a:
 - (i) cooperare per garantire l'esercizio dei diritti degli Interessati, che possono far valere nei confronti di entrambi, impegnandosi a fornire agli interessati, su richiesta, le Informazioni ai sensi dell'art. 15 del GDPR;
 - (ii) mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'Accordo, in ossequio a quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'art. 26 del GDPR;
 - (iii) censire, ciascuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti dei Dati Personali per cui sono Contitolari in forza del presente Accordo;
 - (iv) effettuare – qualora necessario – una valutazione di impatto sulla protezione dei Dati

relativamente al Trattamento oggetto del presente Accordo. L'eventuale consultazione preventiva all'Autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le Parti;

- (v) informare l'altra Parte senza ritardo di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento al Trattamento dei Dati inerente all'oggetto del presente Accordo, nonché in caso di reclamo o esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. del GDPR;
 - (vi) condividere vicendevolmente e senza indugi ogni eventuale violazione ai Dati trattati nell'ambito dell'Accordo.
- L'Accordo, i cui punti essenziali sono qui elencati, sarà valido dalla data della sottoscrizione e sino alla cancellazione di tutte le pagine social in comune tra le Parti e/o alla divisione della titolarità di esse tra le Parti.